

Valutato tuttavia opportuno mantenere in forma gratuita alcuni servizi nei confronti di soggetti esterni e in particolare: l'attività di analisi richieste per organismi nocivi in grado di provocare danni rilevanti per l'intero territorio regionale, l'attività di analisi richieste dai soggetti che già pagano le tariffe previste dai citati D.M. del 8/2/2005 e del 12 aprile 2006 nonché le attività di analisi richieste dai soggetti aderenti al sistema di autocontrollo volontario disciplinato dal citato decreto dirigenziale n. 5359 del 6/7/2016, in quanto l'adesione a tale sistema comporta un aggravio negli adempimenti da parte delle aziende e al contempo consente una migliore gestione del rischio fitosanitario da parte del Servizio Fitosanitario regionale;

Ritenuto pertanto di dare mandato al Dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale di disciplinare con proprio atto i rapporti con i soggetti esterni per quanto riguarda l'attività di analisi richieste per organismi nocivi in grado di provocare danni rilevanti per l'intero territorio regionale, l'attività di analisi richieste dai soggetti che già pagano le tariffe previste dai citati D.M. del 8/2/2005 e del 12 aprile 2006 nonché le attività di analisi richieste dai soggetti aderenti al sistema di autocontrollo volontario disciplinato dal citato decreto dirigenziale n. 5359 del 6/7/2016;

Ritenuto altresì opportuno di revocare la deliberazione di Giunta regionale n. 134 del 24/2/2014 'Approvazione tariffario fitosanitario speciale';

Visto il parere positivo del CD espresso nella seduta del 9 marzo 2017;

A voti unanimi

#### DELIBERA

1. Di dare mandato al Dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale di disciplinare con proprio atto i rapporti con i soggetti esterni per quanto riguarda le richieste di analisi rivolte al laboratorio del Servizio stesso relative agli organismi nocivi in grado di provocare danni rilevanti per l'intero territorio regionale, quelle presentate da soggetti esterni che già pagano le tariffe previste dai citati D.M. del 8/2/2005 e del 12 aprile 2006 e quelle presentate nell'ambito del progetto di autocontrollo fitosanitario di cui al decreto dirigenziale n. 5359 del 6/7/2016.

2. Di revocare la citata deliberazione di Giunta regionale n. 134 del 24/2/2014 'Approvazione tariffario fitosanitario speciale';

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati

degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R.

*Segreteria della Giunta  
Il Direttore Generale  
Antonio Davide Barretta*

DELIBERAZIONE 3 aprile 2017, n. 338

**Regolamento (UE) n. 1308/2013. Ulteriori disposizioni regionali per la gestione dello schedario viticolo.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino);

Vista la legge regionale 30 novembre 2012 n. 68 "Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo";

Vista la propria deliberazione 29 dicembre 2015, n. 1304 avente per oggetto "Prime disposizioni regionali per l'applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative relative alla gestione ed al controllo del potenziale viticolo", così come modificata ed integrata dalla deliberazione Giunta regionale 26 gennaio 2016 n. 28;

Vista la propria deliberazione 29 novembre 2016, n. 1192 avente per oggetto "Regolamento (UE) n. 1308/2013. Nuove disposizioni regionali per la gestione dello schedario viticolo";

Considerato che la legge regionale n. 68/2012 ed il regolamento di attuazione adottato con DPGR 24/R/2013 sono in corso di revisione per adeguarli alle novità introdotte dalla normativa comunitaria sopra citata:

Ritenuto opportuno, nelle more della revisione complessiva della normativa regionale sul potenziale viticolo, dettare ulteriori disposizioni in materia per consentire l'introduzione di alcuni elementi di semplificazione contenuti nella nuova normativa comunitaria;

Considerato in particolare che la nuova Organizzazione Comune di Mercato (OCM) del settore vitivinicolo, adottata con il regolamento (UE) n. 1308/2013 sopra citato, non prevede più l'obbligo di comunicare l'intenzione di estirpare una superficie vitata antecedentemente alla realizzazione dell'intervento, consentendo quindi al conduttore di procedere alla estirpazione di un vigneto senza darne preventiva dichiarazione;

Ritenuto pertanto opportuno disapplicare i seguenti commi della legge regionale n. 68/2012 sopra citata con i quali vengono dettate disposizioni in merito alla dichiarazione di intenzione di estirpare una superficie vitata ed in merito alle sanzioni da applicare qualora tale procedura non venga rispettata:

- commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 7 ,
- comma 1 dell'articolo 19 nella parte in cui viene fatto riferimento all'articolo 7 comma 1,
- comma 5 dell'articolo 19 nella parte in cui viene fatto riferimento all'articolo 7 comma 1;

Considerato inoltre che la nuova normativa regionale sul potenziale viticolo in corso di adozione, attribuisce alla Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) la funzione di validazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) anche relativamente alle superfici vitate, affinché l'organismo pagatore ARTEA, in qualità di detentore del fascicolo aziendale, provveda a riscontrare l'intero uso oggettivo delle superfici su cui viene esercitata l'attività agricola, compreso l'uso del suolo "vigneto";

Ritenuto pertanto necessario sospendere fin d'ora l'attività fino ad oggi svolta dagli Uffici regionali territoriali che, in base alla normativa regionale vigente sul potenziale viticolo, sono i soggetti preposti alla validazione del SIGC per tutti i procedimenti amministrativi che comportano l'estirpazione o l'impianto di un vigneto, modificando pertanto l'uso del suolo all'interno del SIGC;

Ritenuto quindi opportuno disapplicare i seguenti commi della legge regionale. 68/2012 sopra citata:

- commi 9 e 11 dell'articolo 6,
- comma 7 dell'articolo 7, nella parte relativa alla

validazione della superficie vitata ai fini dell'aggiornamento del SIGC,

- comma 3 dell'articolo 8,
  - comma 10 dell'articolo 9 e comma 12 dell'articolo 9 nella parte relativa alla validazione della superficie vitata ai fini dell'aggiornamento del SIGC,
  - commi 3 e 5 dell'articolo 11,
- provvedendo contestualmente ad individuare in ARTEA il soggetto preposto alla validazione del SIGC anche con riferimento alle superfici vitate;

Ritenuto inoltre opportuno, a seguito della introduzione dello schedario grafico, che ogni variazione dello schedario viticolo sia di esclusiva competenza del conduttore delle superfici vitate e che pertanto non debba essere consentito all'Ufficio Territoriale Regionale di procedere all'aggiornamento dello schedario viticolo, qualora nell'espletamento delle attività di controllo riscontri una difformità tra la situazione reale e la situazione risultante dallo schedario medesimo;

Ritenuto quindi opportuno disapplicare il comma 2 dell'articolo 17 delle legge regionale n. 68/2012 sopracitata, nella parte in cui consente all'Ufficio Territoriale Regionale di procedere all'aggiornamento dello schedario viticolo;

Ritenuto infine necessario dettare alcuni indirizzi operativi per garantire una applicazione uniforme sul territorio regionale della deliberazione Giunta regionale n. 1192/2016 sopra citata, concernente l'adozione del cosiddetto "schedario viticolo grafico" ;

Ritenuto pertanto opportuno approvare l'allegato A al presente atto, avente per oggetto: "Disposizioni regionali per l'applicazione della deliberazione Giunta Regionale n. 1192 del 29 novembre 2016 "Regolamento (UE) n. 1308/2013 Nuove disposizioni regionali per la gestione dello schedario viticolo":

A voti unanimi

#### DELIBERA

1. di disapplicare, per quanto richiamato in premessa, i seguenti commi della legge regionale 30 novembre 2012 n. 68 "Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo":

- commi 9 e 11 dell'articolo 6,
- commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 7,
- comma 7 dell'articolo 7, nella parte relativa alla validazione della superficie vitata ai fini dell'aggiornamento del SIGC,
- comma 3 dell'articolo 8,
- comma 10 dell'articolo 9 e comma 12 dell'articolo 9

nella parte relativa alla validazione della superficie vitata ai fini dell'aggiornamento del SIGC,

- commi 3 e 5 dell'articolo 11,
- comma 1 dell'articolo 19 nella parte in cui viene fatto riferimento all'articolo 7 comma 1,
- comma 5 dell'articolo 19 nella parte in cui viene fatto riferimento all'articolo 7 comma 1;
- comma 2 dell'articolo 17 relativamente alla seguente frase "...procede all'aggiornamento dello schedario...";

2) di incaricare ARTEA di provvedere alla validazione dell'uso del suolo ogni qual volta vengono dichiarati interventi su superfici vitate (estirpazioni, nuovi impianti, reimpianti) che modificano l'uso del suolo precedente all'interno del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC);

3) di approvare l'allegato A, parte integrante

e sostanziale del presente atto, avente per oggetto "Disposizioni regionali per l'applicazione della deliberazione Giunta Regionale n. 1192 del 29 novembre 2016 "Regolamento (UE) n. 1308/2013 Nuove disposizioni regionali per la gestione dello schedario viticolo".

Il presente atto, comprensivo dell'allegato, è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

*Segreteria della Giunta*  
*Il Direttore Generale*  
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

## **ALLEGATO A**

### **Disposizioni regionali per l'applicazione della deliberazione Giunta Regionale n. 1192 del 29 novembre 2016 “Regolamento (UE) n. 1308/2013 Nuove disposizioni regionali per la gestione dello schedario viticolo”.**

#### **1. Premessa**

Con il presente allegato vengono fornite indicazioni agli Uffici territoriali regionali, ad ARTEA ed alle aziende vitivinicole per la gestione del passaggio dallo schedario viticolo alfanumerico allo schedario grafico disposto dalla deliberazione GR n. 1192 del 29 novembre 2016 (Regolamento (UE) n. 1308/2013. Nuove disposizioni regionali per la gestione dello schedario viticolo).

Non è stato posto un limite temporale per completare l'operazione di passaggio dallo schedario alfanumerico allo schedario grafico, confidando nel fatto che lo schedario grafico rappresenta indubbiamente per le aziende una occasione per disporre di uno schedario viticolo di facile consultazione, consentendo di visualizzare i vigneti a sistema e di poterli gestire in maniera più consapevole.

Tuttavia, per le considerazioni riportate al successivo punto 4, si ritiene opportuno che l'azienda completi l'operazione entro il termine previsto per la dichiarazione di raccolta e rivendicazione delle uve per la campagna viticola 2017/18.

Si riportano di seguito alcune indicazioni di carattere tecnico da seguire per effettuare il passaggio dallo schedario alfanumerico allo schedario grafico.

Il presente allegato è inoltre integrato da una appendice che contiene alcune precisazioni di natura strettamente tecnica.

#### **2. Passaggio allo schedario grafico**

##### **2.1 Introduzione**

Nello schedario viticolo vigente fino al 31 dicembre 2016, i vigneti sono stati descritti in maniera alfanumerica per particella catastale. Per ciascuna Unità vitata sono state dettagliate le caratteristiche tecniche del vigneto, inclusa la base ampelografica.

A partire dal 1 gennaio 2017, con l'introduzione dello schedario grafico, le superfici vitate sono rappresentate da poligoni con uso del suolo vite. A ciascun poligono devono essere associate le caratteristiche tecniche e produttive del vigneto (composizione ampelografica, sesto di impianto età etc..).

##### **2.2 Ruolo dell'azienda agricola**

A partire dal 1 gennaio 2017, le aziende devono provvedere ad effettuare il passaggio dallo schedario alfanumerico allo schedario grafico. Il sistema informativo ARTEA permette alle aziende di intervenire anche su un solo vigneto, tuttavia si invitano le aziende, per quanto possibile, ad aggiornare tutti i vigneti in conduzione in una unica soluzione, o almeno in una unica soluzione per ciascuna Unità Tecnica Economica (UTE).

Il passaggio da schedario alfanumerico a schedario grafico avviene tramite la dichiarazione unica aziendale (di seguito DUA) predisposta da ARTEA. Si riportano di seguito i vari passaggi che le aziende devono effettuare.

1. Nella DUA l'azienda deve selezionare l'opportunità "POTENZIALE VITICOLO L.R.68/12 v17 – Variazioni tecniche e Aggiornamento geografia".

Con la selezione di tali opportunità l'azienda può aggiornare la geografia del vigneto e le caratteristiche tecniche del poligono.

Con la selezione dell'opportunità "POTENZIALE VITICOLO L.R.68/12 v17 – Variazioni tecniche e Aggiornamento geografia", il sistema informativo ARTEA ripropone l'ultimo piano colturale grafico (PCG) presentato dall'azienda, comprensivo dei poligoni con uso del suolo vite. L'azienda deve provvedere alla verifica delle superfici vitate dichiarate nell'ultimo PCG ed al loro eventuale aggiornamento. Per quanto possibile, è opportuno abbinare alla gestione del POTENZIALE VITICOLO anche la gestione del PCG nel suo insieme. Infatti se la geografia di alcuni vigneti viene variata o subisce delle trasformazioni, è importante poter registrare da subito i poligoni contigui o sostitutivi, ponendo particolare attenzione alla data d'inizio di occupazione del suolo.

2. Poiché nel PCG non era previsto l'inserimento di nessuna caratteristica tecnica della superficie vitata (base ampelografica, anno di impianto, numero di piante, forma di allevamento ecc.), le aziende sono tenute a completare d'ora in poi lo schedario viticolo grafico con tali informazioni.

3. I dati tecnici dei vigneti e la loro base ampelografica devono essere desunti dallo schedario alfanumerico, pertanto, salvo variazioni compatibili con la diversa rappresentazione, le caratteristiche tecniche del poligono vigneto devono essere coerenti con quanto dichiarato precedentemente e devono corrispondere alla realtà di campo.

Si richiama in particolare l'attenzione sul seguente aspetto:

- se all'interno di un poligono vigneto vi sono reali differenze di sesto e anno di impianto, occorre un'azione di separazione dei poligoni vigneto in più poligoni vigneti distinti (attenzione: alla superficie dei singoli poligoni si applica il buffer di tolleranza richiamato in appendice).

4. Non è certamente atteso il raggiungimento della corrispondenza esatta, in termini di metri quadri di superficie vitata, tra lo schedario grafico e lo schedario alfanumerico, in quanto la diversa rappresentazione lo impedisce o lo rende molto difficile. Pertanto, la superficie registrata nello schedario al termine dell'operazione è da ritenersi valida anche se il dato di misurazione risultante è diverso dal dato alfanumerico contenuto originariamente nello schedario e/o nei provvedimenti in base ai quali sono state realizzate le superfici vitate, a condizione che la superficie vitata aziendale nel suo complesso non superi il buffer di tolleranza riportato nell'Appendice.

Non è attesa neppure un'identità in termini di metri quadri di superficie vitata fra unità vitate o raggruppamenti di Unità vitate e la suddivisione dei vigneti aziendali, così come non è atteso di ritrovare gli stessi identici valori numerici riguardanti ceppi, percentuali e base ampelografica nelle suddivisioni che verranno effettuate.

E' però atteso che il quadro generale complessivo dei vigneti aziendali, delle loro caratteristiche tecniche, delle loro basi ampelografiche, degli anni e dei sestini di impianto sia coerente con quello dichiarato precedentemente, al netto di questi tre fattori:

1. impianti ed estirpazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017;
2. problemi di natura catastale, che avessero impedito precedentemente una corretta indicazione;

3. tolleranza di misurazione, che è prevista nella misura di un buffer di 0,75 m come specificato nell'Appendice (nel passaggio dallo schedario alfanumerico allo schedario grafico, la superficie vitata totale aziendale non può variare oltre il buffer).
5. Il passaggio allo schedario grafico si intende concluso quando a sistema tutte le superfici vitate dell'UTE sono state poligonate e caratterizzate.
6. Ogni volta che l'azienda interviene sul proprio potenziale viticolo modificando l'occupazione del suolo, il sistema propone l'ultimo PCG dichiarato precedentemente dall'azienda. Nel caso effettui un reimpianto, l'azienda **deve** dichiarare graficamente il nuovo vigneto in sostituzione di altra coltura precedente, così come nel caso in cui effettui una estirpazione deve eliminare i poligoni VITE dichiarando la coltura in sostituzione.
7. Se necessario, sempre nella stessa DUA con la quale dichiara l'aggiornamento del PCG e dello schedario, l'azienda **deve** chiedere ad ARTEA anche l'aggiornamento dell'uso del suolo SIGC tramite uno specifico **procedimento**, conosciuto come "Back Office superfici".
8. Con il completo passaggio allo schedario grafico, il dato di superficie da prendere come riferimento per tutti i procedimenti amministrativi nonché per la dichiarazione di vendemmia e rivendicazione, è esclusivamente quello del poligono vigneto, naturalmente se in concordanza con l'uso del suolo e con tutti i controlli amministrativi e tecnici previsti.
9. Qualora l'azienda abbia presentato entro il 31 dicembre 2016 le seguenti dichiarazioni ai sensi della legge regionale n. 68/2012:
  - comunicazione preventiva di nuovo impianto destinato alla coltura di piante madri marze,
  - comunicazione preventiva di nuovo impianto destinato alla sperimentazione,
  - richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato,e si renda necessaria una nuova individuazione delle superfici oggetto delle suddette dichiarazioni per effetto del passaggio allo schedario grafico, è data facoltà alla azienda di chiedere di essere esentate dal pagamento della imposta di bollo per i vigneti per i quali occorre presentare nuovamente le medesime dichiarazioni.

### **2.3 Ruolo dell'Ufficio territoriale regionale**

Gli Uffici territoriali regionali (UTR) sono tenuti a svolgere l'attività di controllo prevista dalla normativa vigente sul potenziale viticolo.

Relativamente alla operazione di passaggio dallo schedario alfanumerico allo schedario grafico, il controllo sulla dimensione della superficie vitata aziendale viene fatto solo dopo che l'azienda ha completato il passaggio allo schedario grafico, sulla base delle indicazioni fornite da ARTEA (vedi punto 2.4).

Qualora l'UTR riscontri una non conformità tra quanto dichiarato dall'azienda e la situazione in campo, è tenuto a chiedere all'azienda di correggere il proprio Schedario mediante una DUA per potenziale viticolo.

L'UTR registra a sistema i risultati dei controlli effettuati, eventualmente allegando la documentazione con gli esiti dei medesimi, e nel caso effettui una misurazione grafica, allegando tale misurazione, con le modalità precisate nel manuale operativo dei controlli in corso di adozione da parte del competente Settore della Giunta regionale.

## **2.4 Ruolo di ARTEA**

In qualità di organismo pagatore, ARTEA utilizza il SIGC come strumento di controllo dell'uso del suolo.

Con l'entrata in vigore del presente atto, il SIGC viene aggiornato esclusivamente da ARTEA, anche per quanto riguarda le superfici vitate.

ARTEA fornisce agli UTR una lista delle aziende, tra quelle che hanno completato il passaggio allo schedario grafico, da sottoporre a controllo individuate sulla base di criteri quali, ad esempio, le aziende che variano a livello aziendale la superficie vitata oltre il buffer di tolleranza.

ARTEA su richiesta degli UTR può inoltre fornire degli elenchi di aziende nelle quali si siano verificate delle variazioni tecniche dei vigneti aziendali non coerenti con la situazione antecedente, o di aziende che nell'arco dell'anno presentano più DUA di "POTENZIALE VITICOLO L.R.68/12 v17 – Variazioni tecniche e Aggiornamento geografia" riferite allo stesso poligono.

## **3. DICHIARAZIONE DI RACCOLTA DELLE UVE E RIVENDICAZIONE DELLE PRODUZIONI**

Le aziende che hanno completato il passaggio dallo schedario alfanumerico allo schedario grafico per l'intera superficie vitata, presentano la dichiarazione di raccolta delle uve e rivendicazione in modalità grafica.

Le aziende che non hanno completato il passaggio allo schedario grafico presentano la dichiarazione di raccolta e rivendicazione sulla base delle informazioni contenute nello schedario alfanumerico, che sono aggiornate alla data del 31 dicembre 2016. Pertanto le eventuali unità vitate estirpate dopo tale data dovranno essere defalcate da parte dell'azienda stessa mentre le unità vitate "non raccolte" vengono trattate come di consueto nella dichiarazione di raccolta.

L'azienda che rispetto alla situazione al 31 dicembre 2016 alla data di vendemmia 2017 non ha nuovi vigneti produttivi, potrà quindi posporre il completamento del passaggio alla grafica ad un momento successivo in quanto ai fini della rivendicazione potrà basarsi sui dati di superficie desunti dallo schedario alfanumerico.

Allo stesso modo, anche l'azienda che ha effettuato solo estirpazioni di superfici vitate o acquisito nuovi vigneti non ancora produttivi, potrà ugualmente posporre il passaggio allo schedario grafico, con l'accorgimento di defalcare dalla Dichiarazione di raccolta le superfici vitate estirpate e indicare quelle non raccolte.

E' invece opportuno che le aziende che devono dichiarare produzioni raccolte da vigneti produttivi non presenti nello schedario alfanumerico, effettuino il passaggio completo allo schedario grafico entro la data di presentazione della dichiarazione di raccolta delle uve.

## **APPENDICE**

### **1. Concetto di tolleranza**

Il D.Lgs 162/2015 dispone che vi debba essere coerenza tra schedario e SIGC. Tale coerenza è soggetta alla tolleranza di cui all'art 38 comma 4 del Regolamento (UE) 809/2014 che dispone quanto segue "Per tutte le misurazioni di superfici è definito un solo valore di tolleranza «cuscinetto» il valore unico di tolleranza non può superare 1,25 m. In termini assoluti, la tolleranza

*massima per ciascuna parcella agricola non può superare 1,0 ettari”.*

Il Regolamento sopra citato, quindi, non prevede una misura fissa di tolleranza, ma solo una tolleranza massima, rinviando la determinazione della tolleranza da applicarsi caso per caso alla validazione degli strumenti di misura utilizzati, che si possono evolvere nel tempo. La validazione degli strumenti SIGC, in Italia è in itinere, ma l'organismo europeo che si occupa per conto della Commissione degli aspetti tecnici inerenti le misurazioni (JRC) ha comunque emanato un documento nel quale sono definiti i criteri per la determinazione della tolleranza tecnica di misurazione da adottarsi in assenza di una specifica certificazione. Tali criteri sono contenuti nel documento JRC GUIDANCE FOR ON-THE-SPOT CHECKS (OTSC) AND AREA MEASUREMENT DSCG/2014/32 FINAL, dove è prevista una tolleranza tecnica di misurazione è pari a  $1,5 * 0,5 = 0,75$  m. Ne deriva pertanto che nell'ambito del sistema SIGC ogni poligono che rappresenti la realtà di una determinata parcella agricola è considerato concorde con essa se la sua misurazione non oltrepassa un buffer pari a 0,75 m.

Ne consegue quanto segue.

### **Coerenza tra lo schedario grafico ed il SIGC**

Per quanto sopra esposto, la coerenza tra lo schedario grafico ed il SIGC viene verificata geometricamente e non in termini di metri quadri: un poligono vigneto è coerente con il poligono SIGC purché vi sia sovrapposizione tra i due poligoni. Viceversa il poligono vigneto non è in tolleranza con il SIGC ogni qualvolta deborda di oltre 0,75 m dal poligono SIGC.

In presenza di un poligono vigneto in anomalia rispetto al poligono SIGC (quindi oltre la tolleranza), il SI ARTEA segnala all'azienda l'anomalia: se lo schedario grafico dichiarato dall'azienda non è aderente alla realtà, l'azienda presenta una DUA di variazione del potenziale; viceversa se lo strato SIGC non è aggiornato, l'azienda chiede ad ARTEA il suo aggiornamento tramite una richiesta di back office superfici.

La dichiarazione di raccolta non è effettuabile sui vigneti che presentino una anomalia SIGC.

### **Coerenza tra le autorizzazioni all'impianto e gli interventi sul potenziale viticolo**

#### **Reimpianto**

L'azienda può impiantare un vigneto di area pari a quella dell'autorizzazione utilizzata.

L'azienda comunica un avvenuto reimpianto dichiarando il vigneto realizzato tramite la DUA per Potenziale viticolo, completando tale vigneto con tutte le informazioni tecniche specifiche.

Qualora l'area del poligono di tale vigneto sia superiore alla superficie utilizzata della autorizzazione ma sia entro il buffer di tolleranza di cui al regolamento (UE) n. 809/2014 art. 38 comma 4 (pari a 0,75 m), il reimpianto è da considerarsi regolare e, ai fini dello schedario, fa fede la superficie del poligono del vigneto dichiarato.

Quando invece tale buffer venga superato, il reimpianto è realizzato oltre l'autorizzazione e deve essere oggetto di valutazione caso per caso.

#### **Estirpazione**

L'azienda comunica una avvenuta estirpazione dichiarando la superficie effettivamente estirpata tramite la DUA per Potenziale viticolo. Tale dichiarazione comporta il rilascio di una autorizzazione al reimpianto di area pari a quella del poligono del vigneto estirpato.

Ogni volta che l'azienda interviene sul potenziale viticolo, è opportuno provvedere anche all'aggiornamento del PCG nel suo insieme, se necessario.

**2. Conduzione delle superfici vitate**

Il titolo di conduzione è registrato dai CAA in Fascicolo ed è validato annualmente dal conduttore tramite la presentazione della DUA per Piano delle coltivazioni grafico da parte dell'azienda.

Il fascicolo aziendale ha la validità di un anno solare (dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno).